



Comune di Belvedere M.mo

Provincia di Cosenza

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 92	della	OGGETTO: COMUNE / SPALLERA - COSTITUZIONE IN
data 15/03/2012		GIUDIZIO PROCEDURA ESECUTIVA N. 1352/10 RE
SPEDIZIONE		TRIBUNALE DI COSENZA -
N. prot. gen.		NOMINA LEGALE
data		

L'anno duemila dodici, il giorno QUINDICI del mese di MARZO

alle ore 11.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta

Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

				Presente	Assente
1)	GRANATA	Enrico	- Sindaco	si	
2)	D'APRILE	Mario	- Assessore	si	
3)	SPINELLI	Vincenzo	"	si	
4)	CESAREO	Carlo	"	si	
5)	CRISTOFARO	Vincenzo	- "	si	
6)	FILICETTI	Giuseppe	- "	==	si
7)	CAMPILONGO	Ciriaco	- "	==	si
TOTALE				5	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il SINDACO

ING. ENRICO GRANATA

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor DOTT. GIANCARLO SERIMARCO

LA GIUNTA COMUNALE

dichiarato estinta la procedura esecutiva (proc. N. 1362/10 RE con conseguente svincolo delle somme a suo tempo pignorate;

CHE il giudicante a seguito del gravame e con decreto notificato a mezzo fax all'avv. Rosselli, ha assegnato il termine di trenta giorni per la costituzione ed il deposito di risposta, scadente quindi il 18/05/2012;

Tutto ciò premesso, il Presidente propone:

- La costituzione nel giudizio e memoria di risposta nel giudizio davanti al Tribunale Civile di Cosenza, che vedrà contrapposte le stesse parti interessate nel procedimento appena conclusosi;
- nominare lo stesso legale avv. Davide Rosselli per la tutela degli interessi e per la difesa del Comune;
- impegnare la spesa per onorari e diritti di difesa la somma di €. 500,00

Prendere atto che sulla proposta sono stati espressi favorevolmente i pareri ex artt. 53 e 55 del D.Lgs n. 267/2000;

Eseguita votazione palese per alzata di mano, la proposta viene approvata alla unanimità.

LA GIUNTA

VISTA la proposta come avanti formulata ed approvata;

ACCERTATO che esistono sufficienti motivi per resistere nel giudizio di che trattasi.

VISTO il D. L. n. 223/2006 (Decreto BERSANI) convertito in legge n. 248/2006;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- **DI COSTITUIRSI** depositando memoria di risposta nel giudizio che vedrà contrapposte le stesse parti interessate nel procedimento appena conclusosi presso il Tribunale di Cosenza;
 - **DI NOMINARE** per la sua difesa l'avv. Davide Rosselli del Foro di Paola, stesso legale nominato in precedenza nei vari giudizi;
 - **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro tempore di questo Comune a sottoscrivere la convenzione con la quale si è approvato lo schema tipo di disciplinare per l'attività degli avvocati nominati per la difesa dell'ente nei vari giudizi
- DI INCARICARE** l'avvocato DAVIDE ROSSELLI con studio in Belvedere Marittimo, alla Via G. Fortunato, a costituirsi e depositare memoria di risposta, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- DI DARE ATTO** che la spesa presuntiva di € 500,00, a titolo di rimborso spese e costituzione in giudizio, senza ulteriore atto, ma con efficacia della presente, dovuto al menzionato studio legale, sarà liquidata a presentazione di regolare parcella, troverà imputazione sull'ex cap. 138 del bilancio corrente esercizio finanziario, (in dodicesimi) dove è previsto lo stanziamento sufficiente;
- DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, l'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: CAUSA SPATERA MARIA C/ COMUNE – PROCEDURA ESECUTIVA N. 1362/10 RE – TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CON DEPOSITO DI MEMORIA

Il Presidente, sottopone alla Giunta, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che in data 16/09/2003, veniva notificato a questo Comune, ad istanza della sig.ra Spatera Maria, patrocinata dall'avv. Vetere Gianluca, atto di citazione, con il quale questo Ente veniva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Paola – Sezione distaccata di Scalea – per il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'incidente occorso nell'androne del Comando di Polizia Municipale in data 09/09/2002;

CHE in data 10/10/2009, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 12/10/2009 al n. 17067 di prot. a mezzo del servizio postale, veniva notificato a questo Comune, la sentenza n. 262/09 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Paola – sezione distaccata di Scalea, con la quale questo Comune soccombeva nel suddetto giudizio e veniva condannato al pagamento della somma di €. 60.243,96 nei confronti dell'attrice, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 09/09/2002 fino alla data di pubblicazione della sentenza e agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma suindicata, fino all'effettivo soddisfo, nonché anche alle spese processuali per complessivi €. 9.911,00;

CHE questo Comune con propria delibera di giunta n. 227 del 05/11/2009, impugnava la sentenza n. 262/09, emessa dal Tribunale di Paola – sez. distaccata di Scalea davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, nominando per la sua difesa l'avv. Davide Rosselli del Foro di Paola;

CHE con atto di precetto del 17/03/2010, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 23/03/2010 al n. 5142, la sig.ra Spatera Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Vetere, agendo in forza della suddetta sentenza, intimava a questo Comune di pagare entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto de qua, la somma complessiva di €. 100.210,10;

CHE in data 22/04/2010 acquisita al n. di prot. 6808, perveniva atto di pignoramento presso terzi con il quale venivano pignorate a questo Ente le somme indicate nell'atto medesimo;

CHE con delibera n. 88 del 26/04/2010, questa Giunta proponeva ricorso in opposizione all'atto di pignoramento presso terzi davanti al Tribunale di Cosenza, di cui al procedimento civile n. 1362/2010 incaricando sempre l'avv. Rosselli;

CHE con provvedimento reso all'udienza del 28/10/2010 dal Giudice dell'esecuzione, disponeva la sospensione della odierna procedura;

CHE con nota del 11 marzo 2012, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 12/03/2012, al n. 7155, l'avv. Rosselli ha comunicato che il Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice dell'Esecuzione, in accoglimento delle tesi difensive di questo comune, ha dichiarato estinta la procedura esecutiva (proc. N. 1362/10 RE) con conseguente svincolo delle somme a suo tempo pignorate dalla sig.ra Spatera Maria;

CHE in data 11 maggio 2012, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 10445, l'avv. Rosselli, ha comunicato che in riferimento alla procedura esecutiva n. 1362/10 RE – Tribunale Ordinario di Cosenza, il procuratore della Sig.ra Spatera Maria, ha proposto reclamo avverso il procedimento del 22/02/2012, con il quale il Giudice del Tribunale di Cosenza ha

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA	UFFICIO <u>SEGRETARIA</u>
Si esprime parere <u>FAVOREVOLE</u>	
Data <u>15 MAGGIO 2012</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <u>DO T. GIANCARLO SIRIMARCO</u>

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole	
Data	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	f.to
Visto l'art. 153 comma 5° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000 Attestazione di copertura della spesa	
Data <u>15 MAGGIO 2012</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO <u>DO T. EMMA LANCUSA</u>

	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
	f.to

La presente deliberazione viene approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE	IL SINDACO
f.to <u>DO T. GIANCARLO SIRIMARCO</u>	f.to <u>ING. ENRICO GRANATA</u>

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli uffici, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 15/05/2012 al == come prescritto dall'art. 134 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (Reg. Pub.)

Il <u>15 MAGGIO 2012</u>	IL SEGRETARIO COMUNALE f.to <u>DO T. GIANCARLO SIRIMARCO</u>
--------------------------	---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15 MAGGIO 2012

- ☐ per la scadenza del termine del 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☒ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☒ È stata inserita nel elenco in data 15/05/2012 Prot. N. 10597 al sigg. Capigruppo Consiglieri (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Il <u>15 MAGGIO 2012</u>	IL SEGRETARIO COMUNALE f.to <u>DO T. GIANCARLO SIRIMARCO</u>
--------------------------	---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, il 15 MAG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giancarlo Sirim

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

L'anno duemila dodici ddi _____ del mese di _____, in Belvedere Marittimo e nella Residenza Comunale -Ufficio del Sindaco.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile,

TRA

il Comune di Belvedere Marittimo (di seguito: Comune), in persona del Sindaco pro-tempore (Ag. Enrico Granata, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Belvedere Marittimo alla Via M. Mistorni, in nome e per conto del quale agisce;

E
l'Avvocato _____ del Foro di _____ (di seguito: legale), con studio in _____ Via _____ - C.F. _____

PREMESSO CHE

- il Comune di Belvedere Marittimo deve opporsi al _____
- _____
- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ si stabilisce di promuovere/resistere in giudizio e si demandava al Responsabile del servizio l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;
- con la medesima deliberazione è stato individuato il legale cui conferire il mandato per la difesa del Comune e impegnata la spesa a carico del bilancio comunale;

VISTO il D. L. n. 223/2006 (Decreto BERSANI), convertito in legge n. 248/2006;

TANTO PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- L'incarico ha per oggetto l'opposizione al _____
 - _____
 - Il legale si impegna ad applicare e percepire per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, i minimi di parcella previsti dall'ultimo D.M. relativo alle tariffe professionali (in materia civile, penale, amministrativo e stragiudiziale) ridotti del 20%, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal Giudice.
In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal Giudice, a cui l'Avvocato potrà chiedere che la controparte soccombente sia tenuta a pagare secondo tariffa, e non potrà pretendere ulteriore somme dal Comune a qualsiasi titolo.
1. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di _____ che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.
 2. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
- a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
 - b. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
 - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
3. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela ed affinità entro il quarto grado con la

controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c., a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

4. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
 - a. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
5. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
6. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
7. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
8. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
9. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
10. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Belvedere M.mo, li

PER IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Il Sindaco

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

PER IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Il Sindaco

IL PROFESSIONISTA